

Apprendistato e praticantato

di Enrica Carminati

Bergamo, 6 giugno 2011

T.U. dell'Apprendistato

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Praticantato: natura giuridica e finalità

«...il rapporto di insegnamento, il quale dà luogo alla figura giuridica dell'allievo o del praticante, comune a molte professioni per l'esercizio delle quali è necessario, ai fini dell'iscrizione all'albo, il compimento del prescritto periodo di praticantato, si distingue dal comune rapporto di lavoro e dalle altre figure speciali di tirocinio o apprendistato perché l'oggetto del contratto è la sola prestazione del maestro...»

(Cass. 29 gennaio 1973, n. 276)

La causa del rapporto di praticantato «...è quella di assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico...»

(Cass. 19 luglio 1997, n. 6645)

... segue ...



il rapporto tra *dominus* e praticante si distingue dai comuni rapporti di lavoro subordinato e dal lavoro autonomo



non è un rapporto sinallagmatico in quanto solo il professionista assume degli obblighi verso il praticante



il rapporto di praticantato è per sua natura gratuito



il professionista può riconoscere al praticante rimborsi e/o incentivi economici

Praticantato: i dati

Fonte Ires, aprile 2011

Praticanti che garantiscono una presenza quotidiana in studio:	84,5%
Praticanti che sono tenuti a rispettare un orario di lavoro full-time:	76,8%
Praticanti che svolgono una seconda attività lavorativa:	15,9%
Praticanti per cui la pratica offre una reale opportunità formativa:	65,8%
Praticanti che svolgono spesso attività non attinenti:	25,7%
Praticanti che svolgono qualche volta attività non attinenti:	50,3%
Praticanti che non svolgono mai attività non attinenti:	24%
Praticanti per cui la pratica è utile per inserirsi nel mondo del lavoro:	35%
Praticanti per cui la pratica è solo un obbligo da esplicitare:	46,7%
Praticanti per cui la pratica è una perdita di tempo:	18,3%
Praticanti che non ricevono nessun tipo di trattamento economico:	45,9%
Praticanti insoddisfatti del proprio trattamento economico:	91,6%
Praticanti che ricorrono al sostegno economico delle famiglie:	65,5%

Praticantato: le criticità

- insufficienza o totale assenza di riconoscimento economico;
- assenza di tutele previdenziali/assicurative e impossibilità di accedere al credito;
- incertezza rispetto alla natura giuridica del rapporto tra il termine del periodo di pratica e il momento effettivo dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- ingresso tardivo nel mercato del lavoro rispetto alla media europea;
- frattura tra mondo della scuola e mondo del lavoro.

Apprendistato: le potenzialità

- possibilità di graduare la retribuzione;
- copertura previdenziale e assicurativa (possibilità di accedere al credito);
- certezza sulla natura del rapporto;
- anticipazione del momento di accesso nel mercato del lavoro;
- integrazione virtuosa tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Apprendistato: come?

- Coinvolgimento e valorizzazione del ruolo degli Ordini professionali (definizione dei percorsi formativi, promozione della formazione, vigilanza sul comportamento degli iscritti);
- riqualificazione dei percorsi formativi a partire dagli studi universitari, prevedendo alternanza tra apprendimenti accademici ed esperienze professionali;
- stretto raccordo e dialogo tra Università, Ordini ed Associazioni professionali e studi professionali per costruire validi percorsi formativi e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- armonizzazione delle leggi professionali, delle relative regolamentazioni e dei codici deontologici con la della nuova disciplina.

Grazie per l'attenzione.

Per maggiori informazioni:

www.adapt.it

enrica.carminati@unibg.it